

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,  
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

47 – 11407 / 2015

N. emanazione - protocollo / anno

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.  
DI CUI ALLA D.D. N. 21-13325 DEL 5/4/2013 E S.M.I. – PROVVEDIMENTO DI MODIFICA.**

**SOCIETÀ:** C.S.V. S.r.l.

**SEDE LEGALE**

**E OPERATIVA:** Via Don Balbiano n. 34 – 10051 Avigliana (TO)

P.IVA: 04775130018

POS. n. 005421

**Il Dirigente del Servizio**

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 21-13325/2013 del 5/4/2013 è stata rilasciata alla Società C.S.V. S.r.l. l'Autorizzazione Unica prevista all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi da ubicarsi in Via Don Balbiano n. 34, nel Comune di Avigliana. L'impianto è entrato in esercizio il 13/6/2013;
- con Determinazione Dirigenziale n. 129-17309/2014 del 21/05/2014, l'autorizzazione è stata modificata relativamente all'elenco delle tipologie di rifiuti autorizzate, al lay out dell'impianto e delle relative aree di stoccaggio, senza modifiche ai quantitativi già previsti. Col medesimo provvedimento è stata autorizzata ad effettuare attività di miscelazione, in deroga al generale divieto di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi tra loro aventi differenti caratteristiche di pericolo;
- in data 1/1/2015 la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla relativa Provincia e ne svolge le funzioni per effetto della L. 56/2014;
- in data 10/2/2015, con nota di prot. della Città Metropolitana di Torino (in seguito indicato per brevità come "prot. C.M.T.") n. 20959 dell'11/02/2015, C.S.V. S.r.l. ha trasmesso una domanda di modifica dell'autorizzazione relativamente ai seguenti aspetti:
  - insrimento di nuove tipologie di rifiuti nell'elenco dei codici CER già autorizzati;
  - possibilità di effettuare delle nuove miscelazioni in deroga al generale divieto di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- in data 17/02/2015, con nota di prot. C.M.T. n. 24434 di pari data, C.S.V. S.r.l. ha trasmesso una rettifica di quanto indicato nell'istanza, di prot. C.M.T. n. 20959 dell'11/02/2015, inserendo la

richiesta di miscelare ulteriori tipologie di rifiuti;

- in data 23/2/2015, con nota di prot. C.M.T. n. 27178, è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.;
- con nota del 5/03/2015, di prot. C.M.T. n. 33581, è stato richiesto un parere agli Enti competenti (ARPA e Sindaco del Comune di Avigliana) in merito all'istanza presentata da C.S.V. S.r.l., chiedendo l'invio di eventuali osservazioni entro e non oltre il 3 aprile 2015;
- con nota del 5/3/2015, di prot. C.M.T. n. 33584, sono state richieste al proponente alcune integrazioni in merito alle aree in cui è suddiviso il capannone di stoccaggio ed alla collocazione dei nuovi rifiuti all'interno del medesimo;
- in data 17/03/2015, con nota di prot. C.M.T. n. 39880, C.S.V. S.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste ed ha chiesto di poter inserire nell'elenco dei rifiuti autorizzati ulteriori due codici CER;
- in data 26/3/2015, l'ARPA Dipartimento di Torino ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto della C.S.V. S.r.l. finalizzato ad esprimere le proprie valutazioni in merito all'istanza presentata dalla Società. Le risultanze del sopralluogo sono state descritte nel verbale n. MC/5/2015/GR del 26/3/2015;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- le modifiche proposte dalla C.S.V. S.r.l. si riferiscono all'inserimento di nuove tipologie di rifiuti nell'elenco di quelle conferibili all'impianto ed alla possibilità di effettuare nuove miscele in deroga al divieto di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. La richiesta di inserire nuovi codici CER all'elenco di quelli autorizzati deriva da nuove esigenze di mercato, mentre quella di integrare le miscele è legata alla previsione di dismettere un analogo impianto di stoccaggio rifiuti afferente all'attività aziendale, presente nel territorio del Comune di Avigliana, dove già sono autorizzate le miscele in deroga richieste. La C.S.V. S.r.l. ha dichiarato che l'inserimento dei nuovi rifiuti non modificherà la capacità massima di stoccaggio dell'impianto, né in peso né in volume. Tali modifiche si configurano, pertanto, come varianti non sostanziali dell'autorizzazione rilasciata;
- le modifiche proposte non rientrano nelle categorie progettuali per le quali è prevista l'attivazione della fase di Verifica di VIA ai sensi della L. R. 40/98 e s.m.i. In merito il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali con propria nota del 9/3/2015 di prot. C.M.T. n. 35121, ha evidenziato, tra l'altro, che essendo le modifiche proposte già ricomprese nel progetto escluso dalla fase di VIA con Determinazione Dirigenziale n. 6-55822 del 2005 (*progetto in seguito realizzato per stralci successivi n.d.r.*) non ritiene necessario doversi nuovamente esprimere in materia;
- in merito alle nuove tipologie di rifiuti richieste, si evidenzia che le stesse sono riconducibili all'attività di microraccolta effettuata dall'azienda e non si ravvisano elementi ostativi alla loro introduzione nell'elenco dei CER già autorizzati. La Società dispone di criteri di gestione consolidati e ritenuti idonei, in sede di rilascio dell'Autorizzazione Unica oggetto della presente

modifica, alla gestione in sicurezza di rifiuti potenzialmente anche molto diversi tra di loro. La Società ha individuato le aree cui saranno destinate le nuove tipologie di rifiuti, all'interno del capannone già autorizzato;

- tra le nuove tipologie di rifiuti richieste si annoverano anche oli usati, che la Società ha richiesto di poter miscelare in fusti omologati da 200lt per ottimizzare il successivo avvio a smaltimento/recupero. In merito si osserva che l'art. 216 *bis* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al comma 2, vieta la miscelazione di oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze. La miscelazione di oli minerali usati tra loro non è, invece, vietata purchè non infici le modalità di avvio a rigenerazione, recupero e smaltimento secondo i criteri di priorità sanciti dal medesimo art. 216 *bis* comma 3 e nel rispetto di quanto genericamente stabilito all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Con il presente provvedimento, pertanto, si introduce un nuovo gruppo di miscelazione identificato con il numero 3 e costituito dalle tipologie dettagliate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente atto. Il contenuto prescrittivo dell'autorizzazione n. 21-13325/2013 del 5/4/2013 verrà, inoltre, modificato prevedendo alcune specifiche prescrizioni relativamente alla gestione di tale specifica categoria di rifiuti;
- per quanto riguarda le nuove miscelazioni proposte dalla C.S.V. S.r.l., si evidenzia che la Società è già autorizzata all'effettuazione della miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolo in deroga al generale divieto di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La richiesta avanzata con l'istanza del 10/2/2015 consiste nell'inserimento di alcuni nuovi codici nei gruppi di miscelazione già autorizzati, con le modalità già contemplate in autorizzazione: non si ravvisano, pertanto, elementi ostativi all'accoglimento di quanto proposto dalla Società;
- la Società ha proposto di poter codificare le miscele derivanti dalle attività effettuate presso lo stabilimento con il codice CER del rifiuto presente in prevalenza. In merito si osserva che la codifica dei rifiuti derivanti da attività di miscelazione spetta al produttore e quindi alla C.S.V. S.r.l.. Il provvedimento autorizzativo n. 129-17309/2014 del 21/05/2014, al punto **2.21**) dell'allegato dà alcune indicazioni in merito alla codifica delle miscele in recepimento di quanto proposto dalla Società. Secondo i criteri di attribuzione del codice CER riportati in allegato alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il codice più appropriato è quello appartenente alla categoria **19** - rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti. Tuttavia, nel caso in cui il produttore ritenga che l'attribuzione di un codice diverso (ad. es. quello riferito al rifiuto presente in maggiore quantità) sia in grado di descrivere più propriamente il rifiuto sulla base di giustificati e documentati motivi, si ritiene ammissibile tale codifica, ferma restando la responsabilità del produttore nel valutare attentamente tutti gli elementi a supporto di tale scelta;
- l'ARPA, Dipartimento di Torino, a seguito del sopralluogo svolto in data 26/3/2015, ha evidenziato che presso l'impianto è disponibile spazio residuo che consente un'adeguata movimentazione e stoccaggio dei nuovi CER richiesti. L'ARPA, non ha quindi evidenziato criticità in merito all'accoglimento della richiesta avanzata dalla C.S.V. S.r.l.;

- non è pervenuto alcun parere da parte del Comune di Avigliana nei termini fissati nella richiesta di parere del 5/3/2015 di prot. 33581;

**RILEVATO che:**

- per l'istruttoria della domanda oggetto del presente provvedimento non è previsto il versamento di oneri istruttori, secondo quanto disposto dalla DGP 1325-44941 del 7/12/2010;
- per l'adozione del presente provvedimento la D.G.P. n. 645-23401 del 5/7/2011 fissa il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2 comma 7 della L. 241/90 s.m.i.. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;
- non essendo previste modifiche ai quantitativi massimi di rifiuti stoccati e, quindi, alla capacità massima di immagazzinamento, non è necessario prevedere modifiche alle fidejussioni già prestate a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti esercitata;

**RITENUTO pertanto di:**

- modificare l'Autorizzazione Unica rilasciata alla C.S.V. S.r.l. con D.D. n. 21-13325 del 5/4/2013 e s.m.i. per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non, ubicato in Via Don Balbiano 34 nel Comune di Avigliana, relativamente agli aspetti contenuti nell'istanza di modifica del 10/2/2015, di prot. C.M.T. n. 20959 del 11/2/2015, così come modificata dalla nota di prot. C.M.T. n. 24434 del 17/02/2015 e integrata dalla nota di prot. C.M.T. n. 39880 del 17/03/2015;
- sostituire interamente, per comodità di lettura, l'allegato alla D.D. n. 21-13325 del 5/4/2013 con l'allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
- confermare in ogni altra parte, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto nella Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 21-13325/2013 del 5/4/2013 e s.m.i.;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7/4/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" che all'art. 1 comma 16 dispone che la Città Metropolitana subentra alla relativa Provincia in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a partire dal 1 gennaio 2015;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale, in vigore sino all'approvazione dello Statuto della Città Metropolitana;

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 della Provincia di Torino - Programma 65 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

### **DETERMINA**

1. di modificare l'Autorizzazione Unica rilasciata alla C.S.V. S.r.l. con D.D. n. 21-13325 del 5/4/2013 e s.m.i. per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non, ubicato in Via Don Balbiano 34 nel Comune di Avigliana, relativamente agli aspetti contenuti nell'istanza di modifica del 10/2/2015, di prot. C.M.T. n. 20959 del 11/2/2015, così come modificata dalla nota di prot. C.M.T. n. 24434 del 17/02/2015 e integrata dalla nota di prot. C.M.T. n. 39880 del 17/03/2015;
2. di sostituire interamente, per comodità di lettura, l'allegato alla D.D. n. 21-13325 del 5/4/2013 così come modificato dalla D.D. n. 129-17309/2014 del 21/05/2014 con l'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di confermare in ogni altra parte, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto nella Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 21-13325/2013 del 5/4/2013 e s.m.i.;

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 13/04/2015

RM/rpg

Il Dirigente del Servizio  
(dott. Edoardo Guerrini)

**SEZIONE 1 – TIPOLOGIE DI RIFIUTI E MODALITÀ DI STOCCAGGIO.**

**1.1) TIPOLOGIE DI RIFIUTI**

Le tipologie di rifiuti conferibili presso l'impianto sono esclusivamente quelle riportate nella tabella sottostante. Nell'ultima colonna della tabella è riportata la sigla identificativa dell'area di stoccaggio con riferimento alla planimetria allegata alla nota di prot. prov.le n. 83406 del 15/5/2014.

Le operazioni di gestione rifiuti autorizzate, con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono le seguenti:

**D15** – deposito preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D14

**R13** – messa in riserva prima di una delle operazioni da R1 ad R12

Sono, inoltre, autorizzate le seguenti operazioni limitatamente all'attività di miscelazione in deroga al generale divieto di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed alle tipologie di rifiuti riportate al successivo punto **1.4**).

**D13** – raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12

**R12** – scambio di rifiuti prima di sottoporli ad una delle operazioni da R1 ad R11

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione<sup>1</sup></b>	<b>Area Stoccaggio</b>	<b>Settore</b>
<b>020108*</b>	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	B	B3
<b>020109</b>	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	B	B3
<b>020304</b>	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	B	B3
<b>020502</b>	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	B	B4
<b>030104*</b>	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	B	B3
<b>040222</b>	rifiuti da fibre tessili lavorate	B	B3
<b>030105</b>	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	B	B3
<b>050108*</b>	altri catrami	B	B3
<b>060102*</b>	acido cloridrico	B	B4
<b>060103*</b>	acido fluoridrico	B	B4
<b>060104*</b>	acido fosforico e fosforoso	B	B4
<b>060105*</b>	acido nitrico e acido nitroso	B	B4
<b>060106*</b>	altri acidi	B	B4
<b>060205*</b>	altre basi	B	B4
<b>060404*</b>	rifiuti contenenti mercurio	B	B4

<sup>1</sup> La descrizione riportata in tabella è quella riportata nell'elenco della Decisione 2000/532/UE, recepito nell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. A decorrere dalla data del 1/6/2015 si applica quanto contenuto nella Decisione 2014/955/UE e, conseguentemente, le descrizioni sono quelle ivi riportate.

Codice CER	Descrizione <sup>1</sup>	Area Stoccaggio	Settore
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	B	B4
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	B	B4
060904	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	B	B4
061302*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	B	B3
070103*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	B	B4
070104*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	B	B4
070216*	rifiuti contenenti silicone pericoloso	B	B4
070304*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	B	B4
070309*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	B	B3
070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	B	B3
070401*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	B	B4
070404*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	B	B4
070413*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	B	B3
070503*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	B	B4
070504*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	B	B4
070601*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	B	B4
070701*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	B	B4
070703*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	B	B4
070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	B	B4
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	B	B3
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	B	B3
080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	B	B4
080118	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	B	B4
080119*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	B	B4
080120	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	B	B4
080121*	residui di vernici o di sverniciatori	B	B4
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	B	B4
080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	B	B4
080313	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	B	B4
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	B	B3
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	B	B3
090101*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	B	B4

Codice CER	Descrizione <sup>1</sup>	Area Stoccaggio	Settore
090102*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	B	B4
090103*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	B	B4
090104*	soluzioni fissative	B	B4
090105*	soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio	B	B4
090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	B	B3
090108	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	B	B3
090113*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06	B	B4
100102	ceneri leggere di carbone	B	B3
100104*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	B	B3
101201	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	B	B4
101306	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	B	B4
110106*	acidi non specificati altrimenti	B	B4
110113*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	B	B4
110302*	altri rifiuti	B	B4
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	B	B3
120104*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	B	B4
120106*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	B	B4
120107*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	B	B4
120109*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	B	B4
120110*	oli sintetici per macchinari	B	B4
120116*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	B	B3
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	B	B3
120301*	soluzioni acquose di lavaggio	B	B4
130105*	emulsioni non clorurate	B	B4
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	B	B4
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	B	B4
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	B	B4
130207*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	B	B4
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	B	B4
130307*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	B	B4
130703*	altri carburanti (comprese le miscele)	B	B4
140602*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	B	B4



Codice CER	Descrizione <sup>1</sup>	Area Stoccaggio	Settore
140603*	altri solventi e miscele di solventi	B	B4
140604*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	B	B4
140605*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	B	B4
150101	imballaggi in carta e cartone	B	B3
150104	imballaggi metallici	B	B3
150105	imballaggi in materiali compositi	B	B3
150106	imballaggi in materiali misti	B	B3
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	B	B3
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	B	B3
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	B	B3
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	B	B3
160103	pneumatici fuori uso	B	B3
160107*	filtri dell'olio	B	B3
160108*	componenti contenenti mercurio	B	B4
160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	B	B3
160111*	pastiglie per freni, contenenti amianto	B	B3
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	B	B3
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	B	B4
160116	serbatoi per gas liquido	B	B3
160117	metalli ferrosi	B	B3
160118	metalli non ferrosi	B	B3
160120	vetro	B	B3
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	B	B1-B2
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	B	B1-B2
160212*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	B	B1-B2
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	B	B1-B2
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	B	B1-B2
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	B	B3
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	B	B3
160303*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	B	B3
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	B	B3

Codice CER	Descrizione <sup>1</sup>	Area Stoccaggio	Settore
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	B	B3
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	B	B3
160504*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	B	B3
160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	B	B3
160506*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	B	B4
160507*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	B	B4
160508*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	B	B4
160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	B	B4
160601*	batterie al piombo	B	B6
160602*	batterie al nichel-cadmio	B	B6
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	B	B6
160605	altre batterie ed accumulatori	B	B6
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	B	B3
160901*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio	B	B4
160902*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	B	B4
160903*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	B	B4
160904*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti	B	B4
161001*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	B	B4
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	B	B4
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	B	B4
170301*	catrame	B	B4
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	B	B3
170303*	catrame di carbone	B	B4
170401	rame, bronzo, ottone	B	B3
170402	alluminio	B	B3
170403	piombo	B	B3
170404	zinco	B	B3
170405	ferro e acciaio	B	B3
170406	stagno	B	B3
170407	metalli misti	B	B3
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	B	B3

Codice CER	Descrizione <sup>1</sup>	Area Stoccaggio	Settore
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	B	B3
170507*	pietrisco per massicciate ferroviarie	B	B4
170601*	materiali isolanti contenenti amianto	B	B3
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	B	B3
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	B	B3
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto	B	B3
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	B	B3
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	B	B3
180101	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	B	B3
180102	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)	B	B3
180103*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	A	
180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	B	B4
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	B	B4
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	B	B4
180108*	medicinali citotossici e citostatici	A-B	B4
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	A-B	B4
180110*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	B	B4
180201	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	B	B4
180202*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	A	
180203	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	B	B4
180205*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	B	B4
180206	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	B	B4
180207*	medicinali citotossici e citostatici	B	B4
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	B	B4
190111*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	B	B3
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	B	B3
190113*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	B	B3
190114	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	B	B3
190119	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	B	B3
190211*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	B	B3
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	B	B4

Codice CER	Descrizione <sup>1</sup>	Area Stoccaggio	Settore
190806*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	B	B4
190809	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	B	B4
190904	carbone attivo esaurito	B	B3
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	B	B3
191203	metalli non ferrosi	B	B3
191204	plastica e gomma	B	B3
191206*	legno contenente sostanze pericolose	B	B3
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	B	B3
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	B	B3
200119*	pesticidi	B	B4
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	B	B3
200125	oli e grassi commestibili	B	B4
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	B	B3-B4
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	B	B3-B4
200129*	detergenti contenenti sostanze pericolose	B	B4
200131*	medicinali citotossici e citostatici	B	B4
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	B	B4
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonchi batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	B	B6
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	B	B6
200137*	legno, contenente sostanze pericolose	B	B3
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	B	B3
200139	plastica	B	B3
200140	metallo	B	B3
200201	Rifiuti biodegradabili	B	B4
200307	rifiuti ingombranti	B	B3
200301	rifiuti urbani non differenziati	B	B3
200399	rifiuti urbani non specificati altrimenti	B	B3

## 1.2) DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Si riporta nel seguito una breve descrizione dell'impianto con riferimento alla documentazione allegata all'istanza di autorizzazione del 18/7/2012, di prot. prov.le n. 578665 del 20/7/2012, ed all'istanza di modifica del 11/2/2014, di prot. prov.le n. 25586 del 12/2/2014, così come integrata dalla nota di prot. prov.le n. 83406 del 15/5/2014.

L'attività si svolge all'interno del capannone descritto nella documentazione progettuale sopra richiamata. La porzione di capannone adibita all'attività di gestione rifiuti è suddivisa in due aree

identificate con le lettere A e B. L'area B è a sua volta suddivisa in settori denominati B1, B2, B3, B4 e B6. La distribuzione spaziale delle aree di stoccaggio è riportata nella planimetria allegata alla nota di prot. prov.le n. 83406 del 15/5/2014.

- **Area A:** è destinata allo stoccaggio di rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi anche a rischio infettivo. I contenitori sono impilati su al massimo quattro file sovrapposte, raggruppati ordinatamente in un numero non superiore a 64 unità, mantenendo tra i singoli gruppi un corridoio di larghezza minima pari al passo d'uomo (non inferiore a 50cm). I rifiuti possono essere stoccati in container da 30m<sup>3</sup> o direttamente su pianale o autocarro, nel rispetto della capacità massima autorizzata. Le tipologie di rifiuti stoccabili nell'area A sono quelle per le quali è riportata la lettera A nella colonna "Area di stoccaggio" nella tabella di cui al punto precedente;
- **Area B:** è destinata allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi di varie tipologie. L'area B è suddivisa in settori cui sono destinati i rifiuti in funzione della tipologia. I rifiuti vengono stoccati su apposita scaffalatura o su bacini di contenimento mobili nel loro imballo originario (ad eccezione di quelli per cui è prevista la miscelazione). Le tipologie di rifiuti stoccabili nell'area B sono quelle per le quali è riportata la lettera B nella colonna "Area di stoccaggio" nella tabella di cui al punto precedente: la colonna settore riporta, invece, il relativo settore di destinazione. Nell'area B viene effettuata l'attività di miscelazione sui rifiuti indicati al successivo punto 1.4).

### 1.3) CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

La capacità massima di stoccaggio presso l'impianto è pari a **93m<sup>3</sup>** corrispondenti a circa **35Mg** (tonnellate) di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie il quantitativo di riferimento è pari a **35Mg** di rifiuti pericolosi.

#### 1.4) MISCELAZIONI

È ammessa l'attività di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolo in deroga al generale divieto di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con le modalità e gli accorgimenti tecnici e gestionali dichiarati nella documentazione tecnica del 15/5/2014 di prot. prov.le n. 83406, limitatamente alle seguenti tipologie di rifiuti.

##### GRUPPO 1 – Soluzioni di sviluppo eaffini.

CER in		Descrizione	
090101	*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	CER out 190204* 090105*
090102	*	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	
090104	*	Soluzioni fissative	
090105	*	Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto fissaggio	
090113	*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero il loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 090106	

##### GRUPPO 2 – Rifiuti liquidi a base acquosa anche contenenti solventi e residui di attività di laboratorio

CER in		Descrizione	
070703	*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	CER out 160507* 180106* 190204*
070704	*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
160506	*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	
160507	*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	
160508	*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	
160509		Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507, 190508	
160901	*	Permanganati, ad esempio permanganato di potassio	
160902	*	Cromati, ad esempio cromato di potassio	
160903	*	Perossidi ad esempio perossido di idrogeno	
160904	*	Sostanze ossidanti non specificate altrimenti	
180106	*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	

### GRUPPO 3- Oli usati

CER in		Descrizione	
130205	*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	<b>CER out</b> <b>130205*</b> <b>190204*</b>
130206	*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	
130207	*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	
130208	*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	
130307	*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	

Le prescrizioni cui attenersi nell'effettuazione di miscelazione in deroga sono riportate nella sezione 2. Per quanto riguarda i CER da attribuire ai rifiuti miscelati si veda il successivo 2.21) lett. g).

#### SEZIONE 2 – PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali contenuti nella domanda di autorizzazione del 18/7/2012, di prot. prov.le n. 578665 del 20/7/2012, all'istanza di modifica del 11/2/2014, di prot. prov.le n. 25586 del 12/2/2014, così come integrata dalla nota di prot. prov.le n. 83406 del 15/5/2014, ed all'istanza di modifica del 10/02/2015, di prot. C.M.T. n. 20959 dell' 11/02/2015, così come modificata dalla nota di prot. C.M.T. n. 24434 del 17/02/2015 e integrata dalla nota di prot. C.M.T. n. 39880 del 17/03/2015.

A conferma ed integrazione di quanto dichiarato dal gestore si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato.

2.1) Le tipologie di rifiuti per le quali la Società è autorizzata a svolgere le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento sono esclusivamente quelle riportate nella tabella di cui al punto 1.1) della precedente sezione 1. Tali tipologie sono ripartite tra le varie aree come indicato nelle ultime due colonne della medesima tabella;

2.2) la capacità massima di stoccaggio dell'impianto è quella riportata al punto 1.3) della precedente sezione 1. Per garantire il rispetto della normativa vigente in materia di IPPC, la potenzialità dell'impianto relativamente all'attività di miscelazione di rifiuti pericolosi deve essere inferiore a **10Mg/giorno**.

2.3) a conferma degli intendimenti gestionali dichiarati dalla Società, per garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza antincendio, il quantitativo di rifiuti infiammabili stoccati istantaneamente nell'impianto deve essere inferiore a **1m<sup>3</sup>**, mentre il quantitativo massimo consentito di gas in pressione (CER 160504\* e 160505) è pari a **0.75m<sup>3</sup>**;

2.4) i rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.e quindi:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo o la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori e odori;

- senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse tutelati ai sensi della normativa vigente;

2.5) ogni area di stoccaggio deve essere identificata tramite l'apposizione di un cartello o targa ben visibile per dimensione e collocazione in cui deve essere riportata la lettera di riferimento (A, B, B1, B2, B3, B4, B6) e la quantità massima stoccabile. L'area A deve essere suddivisa, tramite apposita segnaletica a terra, in riquadri ognuno dei quali deve avere dimensioni in pianta pari alle dimensioni equivalenti di 16 contenitori. Analogamente devono essere individuate e contrassegnate le aree di stazionamento dei container, che non possono essere presenti in impianto in numero maggiore di due;

2.6) tutti i recipienti contenenti rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhe indicanti il codice CER e la descrizione dei rifiuti in essi contenuti, fatto salvo il rispetto di quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;

2.7) i contenitori fissi e mobili destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di sicurezza in relazione alle caratteristiche chimico fisiche e di pericolosità dei rifiuti in essi contenuti. Gli stessi devono essere provvisti di sistemi di chiusura e mezzi di presa atti ad effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento: devono, inoltre, essere mantenuti in buono stato di conservazione;

2.8) le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono avvenire in modo tale da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione tra le file. A tal proposito si prescrive che i fusti posizionati su pedane vengano impilati al massimo su tre file sovrapposte e che tra i contenitori venga lasciato un corridoio di circa 60cm;

2.9) i rifiuti devono essere stoccati in modo tale da escludere la formazione di prodotti esplosivi ed infiammabili, aeriformi, tossici, ovvero lo sviluppo di notevoli quantità di calore tali da ingenerare pericolo per impianti, strutture e addetti;

2.10) tutte le aree interessate dallo stoccaggio e dalla movimentazione dei rifiuti devono essere accuratamente tenute in efficienza: in particolare deve essere mantenuta integra l'impermeabilizzazione della pavimentazione. Le operazioni di pulizia e lavaggio devono essere effettuate con regolarità assicurando il corretto smaltimento dei rifiuti da esse derivanti;

2.11) deve essere mantenuta distinta l'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2.12) presso l'impianto devono essere presenti dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente previsto in materia dai Vigili del Fuoco. La presente autorizzazione non esonera il gestore dall'obbligo di ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi qualora dovuto;

2.13) presso l'impianto devono essere sempre presenti in un'area ben individuata e facilmente accessibile, un congruo numero di contenitori di riserva e di dispositivi di protezione individuale necessari agli operatori per l'esecuzione in sicurezza delle operazioni di carico e scarico e di



gestione delle emergenze.

#### **PRESCRIZIONE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI**

**2.14)** La gestione dei rifiuti sanitari dovrà essere effettuata secondo quanto disposto dal DPR 254/2003 ed in particolare:

- a) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono possedere le caratteristiche riportate all'art. 8 commi 1 e 2 del DPR 254/2003;
- b) non è ammessa alcuna operazioni di manipolazione ( ad. es travaso, accorpamento o riduzione volumetrica) diversa dalla movimentazione dei contenitori nelle fasi di carico e scarico. In caso di rinvenimento di contenitori lesionati o in cattivo stato è ammesso il riconfezionamento all'interno di contenitori aventi le caratteristiche di cui al precedente punto, secondo la procedura già trasmessa in data 27/6/2014 con nota di prot. prov.le n. 114654;
- c) in conformità con quanto stabilito dall'art. 8 del DPR 254/2003, si dispone che la durata massima del deposito preliminare di rifiuti sanitari a rischio infettivo non sia superiore a cinque giorni: la presente disposizione non si applica ad altri rifiuti sanitari anche pericolosi non a rischio infettivo (ad. es. medicinali);
- d) deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, anche portatile, della radioattività che deve essere mantenuto in efficienza. In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure previste dal *"Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino"* emanato dalla Prefettura di Torino in data 1/7/2009 con atto di approvazione 27035. Devono, inoltre, essere effettuati controlli radiometrici sui rottami o materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/11 pubblicata sul BUR del 10/11/2011.

**2.15)** In materia di rifiuti contenenti PCB o da essi contaminati la Società dovrà attenersi, tra l'altro, a quanto di seguito specificato:

- a) i rifiuti contenenti PCB devono essere stoccati separatamente dagli altri in contenitori atti ad impedire fuoriuscite del loro contenuto;
- b) i rifiuti contenenti PCB devono essere movimentati in modo tale da impedire ogni forma di contaminazione;
- c) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire un'adeguata protezione contro le perdite, anche di lieve entità, o spandimenti di liquidi contenenti PCB;
- d) dovranno essere adottate misure antincendio che diano sufficienti garanzie nei confronti del rischio incendio o di formazione di composti pericolosi originati da reazioni incontrollate dei PCB, fatte salve le disposizioni in merito da parte dei Vigili del Fuoco;
- e) dovranno essere adottate adeguate procedure e modalità di esercizio degli impianti che

diano sufficienti garanzie in ordine alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, fatto salvo quanto espressamente previsto in merito dall'Autorità competente; in particolare i lavoratori dovranno essere adeguatamente formati circa il tipo di attività ed il tipo di rischi connessi alla manipolazione dei rifiuti contenenti PCB e dovranno essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale durante la loro manipolazione;

f) dovranno essere adottate in generale le precauzioni e le cautele contenute nella guida Tecnica 10-38 del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);

g) prima del conferimento all'impianto delle partite di rifiuti contenenti PCB o da essi contaminate, dovrà essere trasmesso alla Provincia di Torino, Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche un estratto del contratto dal quale si evincano gli obblighi contrattuali assunti dal titolare degli impianti di destinazione dei rifiuti suddetti, in relazione al ritiro degli stessi, alle quantità di rifiuti, alle scadenze temporali ed alla durata del contratto;

h) i rifiuti contenenti PCB o da essi contaminati dovranno essere smaltiti entro sei mesi dalla data di accettazione presso l'impianto;

**2.16)** i rifiuti costituiti da solventi o contenenti solventi dovranno essere stoccati in modo tale da evitare il loro surriscaldamento ed evitare il rischio di formazione di vapori e gas infiammabili;

**2.17)** il conferimento in impianto di pile e accumulatori esausti deve essere effettuato adottando i criteri individuati nel D.lgs. 188/2008 e s.m.i. ed in particolare:

a) deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico in modo tale da evitare il danneggiamento dei componenti che contengono liquidi o fluidi;

b) nel settore adibito allo stoccaggio di pile e accumulatori non sono ammesse operazioni di disassemblaggio;

c) i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente o comprometterne il successivo recupero;

d) presso l'impianto deve essere custodita una congrua quantità di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;

e) i contenitori destinati allo stoccaggio devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, avente adeguate proprietà di resistenza fisico meccanica, devono essere forniti di copertura e dotati di sistemi per la raccolta di eventuali liquidi fuoriusciti dagli accumulatori stessi. I contenitori stoccati all'aperto dovranno essere dotati di idonee coperture atte a proteggerli dalle acque meteoriche ed evitarne l'accumulo sul fondo;

**2.18)** la gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche deve essere effettuata nel rispetto dei disposti del D.lgs. 151/2005 e s.m.i. in caso di rinvenimento di sorgenti orfane si applica quanto previsto al precedente punto **2.14)**;

2.19) i rifiuti contenenti amianto devono essere gestiti nel rispetto della normativa specifica in materia. La presente autorizzazione non esonera il gestore dagli obblighi previsti dalla stessa;

2.20) le tipologie di rifiuti costituite da oli esausti devono essere gestiti nel rispetto di quanto stabilito all'art. 216 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. In particolare è consentito lo stoccaggio degli oli usati e degli oli usati derivanti dall'attività di miscelazione in due fusti omologati da 200 litri ciascuno;

#### MISCELAZIONI

2.21) È autorizzata, in deroga al generale divieto di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolo, subordinatamente alle seguenti condizioni:

- a) è ammessa la miscelazione dei rifiuti limitatamente ai gruppi di rifiuti riportati al punto 1.4) della sezione 1:
- b) le operazioni di miscelazione dei rifiuti devono essere classificate come segue (con riferimento alle operazioni citate negli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.): miscelazione di rifiuti finalizzata al successivo smaltimento codice **D13** miscelazione di rifiuti finalizzata al successivo recupero codice **R12**;
- c) la miscelazione deve essere effettuata nel rispetto degli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati all'atto della presentazione della domanda di Autorizzazione Unica, nella documentazione presentata in data 25/5/2011, con nota di prot. prov.le n. 456463, ed in particolare secondo le prescrizioni riportate ai successivi punti;
- d) deve essere verificata, con le modalità dichiarate nella documentazione sopra richiamata, la compatibilità chimica dei rifiuti miscelati;
- e) deve essere prestata particolare cautela nella miscelazione di rifiuti pericolosi con altri rifiuti contenenti sostanze ossidanti, prevedendo l'equipaggiamento del personale addetto con idonei dispositivi di protezione individuale;
- f) deve essere sempre garantita la tracciabilità delle singole partite di rifiuti miscelati e dei relativi dati analitici;
- g) le miscele di rifiuti devono essere codificate prioritariamente con un codice CER appartenente alla famiglia **19** – rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti o con uno dei codici CER riportati nelle tabelle dei gruppi di miscelazione di cui al precedente punto 1.4). È ammessa la codifica della miscela con un codice CER diverso da quelli riportati in tabella qualora il gestore ritenga quel codice, attribuito seguendo le modalità riportate in allegato alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., più appropriato a descrivere le caratteristiche merceologiche della miscela, sulla base di giustificati e documentati motivi. Il gestore deve tenere a disposizione degli Organi di controllo e vigilanza la documentazione a supporto della scelta di un codice CER diverso da quello riportato alla medesima tabella;

h) la miscelazione deve essere finalizzata ad ottimizzare la gestione dei rifiuti ed il loro avvio a smaltimento e non deve, in nessun caso, determinare la declassificazione dei rifiuti stessi;

i) le miscele di rifiuti devono essere prioritariamente destinate ad impianti di smaltimento o recupero finale, ovvero che effettuano operazioni da **D1** a **D12** o da **R1** ad **R11**. L'avvio ad impianto di deposito preliminare o messa in riserva è ammesso qualora finalizzato ad ottimizzare i quantitativi di rifiuti da trasportare per il loro successivo avvio a smaltimento/recupero definitivo.

**2.22)** i rifiuti di cui al codice CER **200399** sono ammessi in impianto limitatamente a rifiuti urbani derivanti da attività di manutenzione cimiteriale, nel rispetto di quanto disposto in merito dal DPR 254/2003. I rifiuti contenenti amianto devono pervenire in impianto confezionati secondo quanto previsto dalla normativa speciale in materia;

**2.23)** deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione, e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'insediamento; sia inoltre possibile reperire, in qualsiasi momento, un responsabile tecnico.

**2.24)** la Società dovrà preventivamente accertare che i terzi cui saranno affidati i rifiuti per ulteriori attività di smaltimento siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente qualora dovute;

**2.25)** al verificarsi di situazioni di emergenza la Società dovrà adottare le procedure riportate nel piano di emergenza trasmesso con nota del 27/6/2013 di prot. prov.le n. 114654;

**2.26)** la Società dovrà preventivamente comunicare al Servizio in intestazione, con un anticipo di almeno sessanta giorni, la data prevista per la cessazione dell'attività oggetto del presente provvedimento. In merito è fatto obbligo al titolare di provvedere all'allontanamento dei rifiuti e degli altri materiali presenti in impianto ed allo smantellamento delle strutture fisse e mobili che lo costituiscono con le modalità riportate nel piano di dismissione trasmesso in data 27/6/2013 con nota di prot. prov.le n. 114654. L'ottemperanza a quanto richiesto dalla presente prescrizione non esonera il gestore dal rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di bonifica dei siti contaminati, qualora applicabile al sito in argomento;

**2.27)** la presente autorizzazione, corredata di una copia di tutta la documentazione trasmessa in allegato all'istanza di autorizzazione integrata ambientale, dovrà essere sempre custodita durante lo svolgimento dell'attività, anche in copia, presso il centro operativo di cui all'oggetto.